

# COMUNE DI OULX

(PROVINCIA DI TORINO)

Reg. Gen N. 3

Del 14 gennaio 2009

## SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

### Determinazione n. 1

**OGGETTO:** *"Affidamento incarico per l'anno 2009 all' Avv. A. Ciccia con studio in Torino, per attività giudiziale ed extra giudiziale di recupero crediti per entrate tributarie e patrimoniali, ex R.D. 639/1910."*

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che risulta approvato il P.E.G definitivo per l'anno 2007, che ha affidato ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie per l'esercizio finanziario 2007 sulla base del bilancio deliberato per l'anno 2007 e che risulta assolutamente necessario provvedere alla riscossione coattiva delle entrate anche tributarie in tempi brevi per l'anno 2008 ancorche' il bilancio sia in esercizio provvisorio poiche' rinviato a marzo 2008 ;

Visto l'art. 4 del del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, che al comma 2 recita: "*Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati*";

Visto l'art 109 c.2 del D.Lgs 267/2000 : "*Nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, c. 2 e 3 , possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,....."*

Rilevato, pertanto, che per quanto sopra esposto e trattandosi di Ente privo di qualifiche dirigenziali, spetta al Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, la competenza ad adottare il presente provvedimento di conferimento di incarico professionale, funzionale al conseguimento degli obiettivi assegnati (in questo senso conferma anche la normativa in materia di incarichi contenuta nella legge 311/2004, che configura la violazione di alcuni limiti da essa posti per i Comuni con oltre 5.000 abitanti come "responsabilità disciplinare", fattispecie configurabile soltanto per i funzionari e non certamente per gli organi di governo);

Rilevato che, in riferimento a quanto sopra, la dottrina esclude dalla competenza dirigenziale solo quegli incarichi che rientrano nella previsione dell'art. 110 comma 6 del TUEL 267/2000;

Precisato che con inizialmente, nell'anno 2004 con deliberazione di n° 15/04 del 30.01.2004 la G.C. scelse, di ricorrere al recupero crediti di natura tributaria ed extratributaria secondo le modalità previste dal R.D. 639/1910; la presente determinazione viene, pertanto, assunta in linea con le scelte politiche già espresse negli anni precedenti, quando l'Amministrazione Comunale ritenne il ricorso alla procedura coattiva ex R.D. 639/1920 la piu' conveniente, nell'ambito della riscossione delle entrate di natura tributaria ed extra tributaria, con contestuale specifico incarico professionale a uno studio legale di fiducia e con particolare competenza nelle attività di recupero dei crediti della Pubblica Amministrazione;

Visto l'art. 7 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, che al comma 6 recita: "*Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire*

*incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”;*

Dato atto si rende necessario procedere all'affidamento del presente incarico in materia di recupero coattivo dei crediti tributari ed extratributari dell'ente a seguito della procedura per ingiunzione di cui al RD n. 639/1910, in quanto trattasi di "esigenza cui l'Amministrazione comunale non puo' far fronte con il personale in servizio", a causa della specificità della materia, che si spinge fino al ricorso a pegni mobiliari ed immobiliari e che richiede la professionalità dell'Avvocato, non presente nell'organico comunale date le ridotte dimensioni dell'Ente;

Precisato che l'incarico oggetto della presente determinazione, viene affidato a titolo di "prestazione d'opera intellettuale" ex artt. 2229 e 2230 del Codice Civile, in materia di "recupero coattivo dei crediti tributari ed extratributari dell'ente a seguito delle procedure di cui al RD n. 639/1910.", con un incarico individuale ad esperto di comprovata esperienza ed in possesso dei prescritti requisiti ed abilitazioni professionali;

*Precisato inoltre che in riferimento al Codice dei contratti (dlgs 163/2006) si tratta di Incarico complessivo per "Servizi legali" (come individuati nell'allegato IIA del Codice dei contratti) ed e' possibile l'affidamento diretto in quanto l'importo contrattuale è inferiore a 20.000 Euro, e le prestazioni di tale tipo sono elencate fra quelle acquisibili in economia (art. 125, comma 10 del Codice dei contratti).*

Rilevato che il presente affidamento d'incarico di prestazione d'opera intellettuale relativo a quanto sopra dovrà comprendere:

- Attività giudiziale ed extragiudiziale di recupero crediti per entrate patrimoniali e tributarie fondate su ingiunzioni emanate ex RD 639/1910

Dato atto che la spesa in "outsourcing" si puo' ritenere inferiore ai costi che l'Ente sopporterebbe con una gestione interna, tenuto conto sia dei costi di personale, informatici e di aggiornamento;

Precisato che trattasi altresì di spesa disciplinata dal vigente "Regolamento per l'acquisizione di beni e prestazione di servizi in economia" ;

Dato atto che il presente affidamento di prestazione d'opera intellettuale avviene in forma diretta, in quanto fiduciario e rivolto all'espletamento di attività di carattere giudiziale (patrocinio) ed extra giudiziale, nell'ambito del "recupero crediti" in forma coattiva, ex RD 639/1910, da parte di un Avvocato alle cui prestazioni, per loro intrinseca natura, si ricorre "intuitu personae";

*Valutato che ogni atto di precetto viene singolarmente o cumulativamente deliberato dalla Gc quale autorizzazione al Sindaco a procedere per cui risulta inequivocabile che trattasi di patrocinio legale a cui vengono applicate le tariffe forensi a carico del debitore come indicate nell'allegato alla presente che vengono con questo atto approvate ;*

*Dato atto che con due recenti pareri ex articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti della Sicilia e della Sardegna (entrambe con parere n. 2/2007) hanno ribadito il precedente orientamento già espresso dalla magistratura contabile riguardo alla necessità che l'ente locale garantisca la copertura finanziaria dell'intero onorario, sin dall'affidamento dell'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio;*

Precisato che il medesimo incarico venne affidato allo Studio Legale dell' Avv. Antonio Ciccìa per il decorso anno 2008 e si è svolto in modo efficiente ed efficacia sia in termini di risultato raggiunto nelle somme riscosse coattivamente, sia in termini di professionalità dimostrata anche a supporto del personale dell'ufficio nella gestione di casistiche particolari (es. pratiche "fallimentari", di "curatela", etc.);

Ritenuto, per le motivazioni fin qui esposte, di affidare all'Avvocato Antonio Ciccìa , con studio in Torino , per il periodo dalla data di sottoscrizione dell'allegato contratto a tutto il

31.12.2009, l'incarico di Attività giudiziale ed extragiudiziale di recupero crediti per entrate patrimoniali e tributarie fondate sulle ingiunzioni emanate ex RD 639/1910 in forma diretta e fiduciaria a titolo di patrocinio legale ; trattasi di professionista di comprovata fiducia ed esperienza e già operante, allo stesso titolo, presso altre Amministrazioni della Valle Susa (a seguito di informazioni assunte in modo informale, l'attività dell'Avvocato Antonio Ciccia avviene con piena soddisfazione da parte delle Amministrazioni stesse);

Atteso che l'Avv. Antonio Ciccia, ha confermato , relativamente allo svolgimento del presente incarico, l'offerta dell'anno 2009 per i medesimi importi;

Valutata congrua, anche sotto l'aspetto economico, tale offerta che prevede i seguenti compensi, per le sole pratiche inesigibili :

- pratiche esigibili spese a completo carico del contribuente o del debitore;
- pratiche inesigibili carico Comune:
- pignoramenti mobiliari.....€ 100,00
- pignoramenti crediti.....€ 500,00
- pignoramenti immobiliari.....€ 800,00
- richiesta bonaria se a buon fine carico contribuente € 150,00
- richiesta bonaria se annullata dal Comune per errore materiale e priva di raccomandata € 46,51;
- richiesta bonaria se annullata dal Comune per errore materiale e con raccomandata € 46,51 + rimborso spese postali, carico Comune
- richiesta bonaria a buon fine con esclusione del pagamento delle spese legali € 58,75 carico Comune per le sole spese sostenute.

Alle predette somme vanno aggiunti: rimborsi spese generali, esposti, CPA e IVA.

Dato atto che la convenzione d'incarico viene stipulata mediante contratto di prestazione d'opera intellettuale, come da allegato al presente atto (la recente giurisprudenza ha sancito che sia opportuno formalizzare gli incarichi professionali mediante apposito contratto o mediante sottoscrizione da parte del Professionista dell'atto amministrativo d'incarico, per accettazione delle condizioni previste);

Preso atto che l'art. 1 c. 42 della L.311/2004 non si applica ai Comuni con meno di cinquemila abitanti,

Tutto ciò premesso;

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
- l'art. 49, comma 2, del vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs n. 267/00;

Visto il Regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, con particolare riferimento alle motivazioni addotte a sostegno del presente affidamento;
2. di procedere, per le motivazioni dettagliatamente indicate in premessa, all'affidamento dell'incarico di Attività giudiziale ed extragiudiziale di recupero crediti per entrate patrimoniali e tributarie fondate su ingiunzioni emanate ex RD 639/1910 per il periodo "dalla data di stipulazione del contratto" al 31.12.2008 all'Avvocato CICCIA Antonio con studio in Torino – Via Fabro, 2;
3. di impegnare a favore dell'Avvocato Ciccia Antonio, con studio in Torino, la somma di € 1.500 IVA e contributi compresi, quale corrispettivo presunto per il servizio di Attività giudiziale ed extragiudiziale di recupero crediti per entrate patrimoniali e

tributarie fondate su ingiunzioni emanate ex RD 639/1910 come dettagliato in premessa; tale importo, indicato in via presuntiva, potrà essere integrato con determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria/Tributi, qualora si rendesse necessario; in partita di giro verranno invece di volta in volta accertate ed impegnate le somme relative a "richiesta bonaria a buon fine carico contribuente di € 150,00 e le spese carico contribuente nel limite di € 18.500 oltre accessori di legge", per dare modo all'Ente di assolvere ai propri doveri come sostituto d'imposta;

4. di imputare la spesa di cui sopra all'intervento 1010803 capitolo 5 "Prestazioni di servizi generali – Ufficio Tributi", gestione competenza del Bilancio di Previsione 2009 in esercizio provvisorio dando atto della non frazionabilità della spesa (impegno 9/2009), di accertare ed impegnare in servizi in conto di terzi l'importo carico contribuente per € 18.500 ;
5. di disciplinare il rapporto attraverso sottoscrizione di apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale autonoma ;
6. di approvare l'allegata bozza di contratto che costituisce parte sostanziale della presente determinazione.
7. di trasmettere copia della presente all'Avvocato Ciccia Antonio con studio in Torino per accettazione e onde poter concordare i tempi della sottoscrizione contrattuale nella forma della scrittura privata non autenticata.
8. di subordinare il presente atto agli adempimenti prescritti dall'art. 151, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria);
9. di approvare le tariffe che saranno applicate a carico del debitore ricomprese nell'allegato alla presente
10. di attestare che l'importo previsto garantisce la copertura finanziaria dell'intero onorario, sin dall'affidamento dell'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio.

Oulx, lì 14 gennaio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to GROS Paolo

---

Visto del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ai fini della regolarità contabile e copertura finanziaria.

Oulx, lì 14 gennaio 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to GROS Paolo

---

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

Il Comune di Oulx (TO) – Piazza Garambois 1 – partita I.V.A. n.01120470016, rappresentato dal Direttore dell'Area Economico-Finanziaria / Tributi Sig. Paolo GROS

E

L'Avv. Antonio CICCIA, partita I.V.A. n. 08127730011 – codice fiscale CCCNTN66R29F112L, regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, qui di seguito denominato "Professionista"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

1. Oggetto: il Comune di Oulx stipula con l'Avv. Antonio Ciccia, che accetta, il seguente contratto di prestazione d'opera intellettuale autonoma, ai sensi degli articoli 2229, 2230 e segg. C.C., affidando allo stesso l'incarico per le seguenti attività: Attività giudiziale e stragiudiziale di recupero crediti per entrate patrimoniali e tributarie fondate su ingiunzioni emanate ex RD 639/1910 e che non hanno avuto buon esito con pagamento spontaneo da parte del debitore;
2. Obblighi del professionista: l'esecuzione dell'incarico è rimessa totalmente all'autonomia organizzativa ed operativa del professionista con esclusione di qualsiasi subordinazione, direttiva, vincoli logistici, d'orario e disciplinari nei confronti del Comune di Sauze d' Oulx. Nell'esecuzione dell'incarico il prestatore d'opera, sotto la propria personale responsabilità, potrà avvalersi di sostituti o ausiliari, sempre che la collaborazione sia consentita dal contratto o dagli usi e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.
3. Durata: la durata dell'incarico decorre dalla data di stipula al 31.12.2008.
4. Tariffe e pagamenti: a presentazione delle fatture / parcelle, secondo le seguenti modalità
  - a) pratiche esigibili completo carico contribuente;
  - b) pratiche inesigibili carico Comune:

pignoramenti mobiliari.....	€ 100,00
pignoramenti crediti.....	€ 500,00
pignoramenti immobiliari.....	€ 800,00
  - c) richiesta bonaria se a buon fine carico contribuente € 150,00 (la relativa spesa è versata al Comune; il Comune riversa la spesa al Professionista, a seguito presentazione di parcella, in partita di giro);
  - d) richiesta bonaria se annullata dal Comune per errore materiale e priva di raccomandata € 46,51;
  - e) richiesta bonaria se annullata dal Comune per errore materiale e con raccomandata 46,51 + rimborso spese postali, carico Comune
  - f) richiesta bonaria a buon fine con esclusione del pagamento delle spese legali € 58,75 carico Comune per le sole spese sostenute.

Alle predette somme vanno aggiunti: rimborsi spese generali, esposti, CPA e IVA.

Il Comune di Oulx si impegna, su richiesta anche verbale dell'Avv. A.Ciccia, ad anticipare idoneo fondo spese per la gestione delle "spese vive" necessarie all'espletamento dell'attività; l'utilizzo di tali anticipazioni dovrà essere idoneamente rendicontato al Comune. Il rimborso di tali spese avverrà direttamente da parte dei debitori oggetto del recupero forzoso, ai quali tali somme saranno addebitate; a chiusura dell'esercizio (anno solare), eventuali rimanenze verranno riversate dall'Avv.A.Ciccia a favore del Comune, a chiusura e rendiconto.

5. Responsabilità: per lo svolgimento dell'incarico il Professionista si impegna ad utilizzare un comportamento diligente ed esperto e ad impiegare tutti i mezzi idonei, nei limiti delle proprie competenze tecnico-professionali e in relazione alle più moderne conoscenze acquisite nel proprio campo di attività. Ai sensi dell'art. 1186, comma 2

C.C., il professionista s'impegna pertanto a svolgere l'attività, oggetto del presente contratto, con diligenza e perizia, così come richiesto, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata, fatta eccezione per le prestazioni che implicano la soluzione di problemi di particolare difficoltà per cui il Professionista non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave.

6. Dovere di riservatezza: il Professionista è tenuto alla massima riservatezza in merito all'oggetto ed allo svolgimento dell'incarico.
7. Recesso: la facoltà di recesso può essere esercitata dalle parti nei modi e con i limiti previsti all'art. 2237 del Codice Civile.
8. Trattamento dei dati personali: il trattamento dei dati forniti dal Professionista è disciplinato dal D.Lgs. 196/2003. Si informa, pertanto, di quanto segue:
  - a) il trattamento dei dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali, i dati sono registrati su supporti magnetici o trattati con sistemi non automatizzati nel rispetto delle modalità previste dal D.Lgs. 196/2003;
  - b) la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili.
  - c) i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste.
  - d) in relazione al trattamento dei dati che riguardano il professionista ha il diritto di ottenere quanto previsto dall'articolo 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.
  - e) il Titolare del trattamento è il Comune di Sauze d'Oulx, il Responsabile del trattamento è il Sig. Paolo Gros – Direttore dell'Area Economico-Finanziaria.
9. Applicazione del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali e norme sulla sicurezza (allegato B al D.Lgs. 196/2003): è responsabilità del Professionista che, nello svolgimento dell'attività affidatagli, accede a dati personali, di cui il Comune di Oulx è Titolare o Responsabile, operare esclusivamente in base alle finalità prescritte dal contratto in atto e, per ciò che non è espressamente indicato, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.  
E' responsabilità del Professionista portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori gli obblighi a tutela della riservatezza imposti dal presente contratto e verificare la corretta applicazione.  
E', inoltre, responsabilità del Professionista adeguarsi a quanto stabilito dall'Allegato B al D.Lgs. 196/2003 sulla sicurezza nel trattamento dei dati personali.
10. Divieto di cessione del Contratto e del Credito: è fatto divieto al Professionista di cedere in tutto o in parte l'oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso, nonché il risarcimento di ogni conseguente danno. E' fatto altresì divieto al Professionista di emettere tratte su parte o tutto il corrispettivo pattuito e di cedere il proprio credito senza il consenso scritto del Committente.
11. Foro competente: ogni controversia dovesse sorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.
12. Norme di rinvio: per tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si fa riferimento alle norme di cui agli artt. 2229 e segg. Codice Civile.

Oulx. \_\_\_\_\_

Comune di Sauze d'Oulx  
Area Economico-Finanziaria  
Paolo GROS

Il Professionista  
Avv. Antonio CICCIA

Si approvano specificatamente ai sensi dell'art. 1341 C.C. le clausole seguenti:

Art. 2 Obblighi del Professionista

Art. 5 Responsabilità

Art. 6 Dovere di riservatezza

Art. 7 Recesso

Art. 10 Divieto di cessione del contratto

Art. 11 Foro competente

Il Professionista

Avv. Antonio CICCIA

Il Direttore dell'Area  
Economico-Finanziaria  
Paolo GROS